

# Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto



---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Adottato su direttiva e nel rispetto delle normative contenute nel  
"REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA"  
(approvato dal C.C. con atto n. 77 del 29 OTTOBRE 1996)

---

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale  
n. 77 del 29/10/1996**

## SOMMARIO

### TITOLO I

<b>Art. 1</b> Istituzione della tassa.....	p. 3
<b>Art. 2</b> Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	p. 3
<b>Art. 3</b> Presupposto della tassa ed esclusioni.....	p. 4
<b>Art. 4</b> Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	p. 4
<b>Art. 5</b> Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....	p. 5

### TITOLO II

<b>Art. 6</b> Parametri e tariffe.....	p. 6
<b>Art. 7</b> Locali ed aree tassabili.....	p. 6
<b>Art. 8</b> Locali ed aree non tassabili.....	p. 7
<b>Art. 9</b> Computo delle superfici.....	p. 7
<b>Art. 10</b> Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	p. 8
<b>Art. 11</b> Agevolazioni e riduzioni.....	p. 8
<b>Art. 12</b> Classificazione dei locali ed aree.....	p. 9
<b>Art. 13</b> Tassa giornaliera.....	p. 10

### TITOLO III

<b>Art. 14</b> Denunce.....	p. 11
<b>Art. 15</b> Accertamento e controllo.....	p. 11
<b>Art. 16</b> Lotta all'evasione.....	p. 12
<b>Art. 17</b> Cessazione.....	p. 12
<b>Art. 18</b> Riscossioni.....	p. 13
<b>Art. 19</b> Rimborsi.....	p. 13
<b>Art. 20</b> Sanzioni.....	p. 13
<b>Art. 21</b> Contenzioso.....	p. 14
<b>Art. 22</b> Funzionario Responsabile.....	p. 14

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

<b>Art. 23</b> Disposizioni transitorie (D.L.462 del 6 settembre 1996).....	p. 15
<b>Art. 24</b> Abrogazioni.....	p. 15
<b>Art. 25</b> Norme di rinvio.....	p. 15

# TITOLO I

## ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

### Art. 1

#### Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto nell'ambito del territorio comunale è istituita nel **Comune di Arcidosso** la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento, emanato conformemente a quanto stabilito dal Regolamento per il Servizio di Nettezza Urbana, **approvato con atto C.C. n. 76 del 29/10/1996** ed esecutivo a norma di legge.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50 % dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

### Art. 2

#### Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dall'art. 8 del citato regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura fissa del **30 %** della tariffa.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori (**m. 300**) ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere

a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **Art. 3**

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile si tiene conto di anche quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, i rifiuti speciali di cui agli artt.6,7 e 8 del Regolamento per il Servizio di N.U. e AL N. 1, PUNTO 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica, assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Le superfici ove si producono rifiuti sia urbani o assimilati che speciali, tossici o nocivi, qualora tali rifiuti risultino ( da cessione documentata) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, sono tassate con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di uso promiscuo, la tassa sarà commisurata alle rispettive superfici.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### **Art. 4**

#### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:

- **Del 5% per i condomini da 2 a 4 alloggi;**

- **Del 4% per i condomini da 5 a 8 alloggi;**
- **Del 3 % per i condomini oltre gli 8 alloggi;**

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locale occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi (agriturismo, affitti stagionali, ecc..), la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5**

#### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo** a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione come previsto all'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa **a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo** a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## TITOLO II TARIFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

### Art. 6 Parametri e tariffe

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre e a valere per l'anno successivo, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati, nonché per il costo dello smaltimento.

La deliberazione della Giunta deve, tra l'altro, contenere le ragioni dei rapporto stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 30 giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

### Art. 7 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti iv ani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in **via esemplificativa**, le superfici utili di :

- Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi( compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, pizzerie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pubs, birrerie, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici, sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali<sup>8</sup> escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4. Comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani e assimilati (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre **tassabili**, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, come:

- Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- Qualsiasi altra rea scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettanti a tassa, quali i giardini e parcheggi privati;

## **Art. 8**

### **Locali ed aree non tassabili**

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano **non tassabili**, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- Le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- Sono esenti le superfici dove esistono condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o il loro assetto ( ad esempio luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono ) o per il particolare limitato uso delle superfici stesse.
- Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- **Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:**
  - a) Gli immobili chiusi, disabilitati e non arredati per tutto il periodo dell'anno;
  - b) Le abitazioni o parti di esse non utilizzabili a seguito di lavori di ristrutturazione o di ampliamento per il periodo relativo ai lavori stessi autorizzati con concessione edilizia o dichiarazione di asseveramento, regolarmente certificata dai competenti Uffici comunali.

## **Art. 9**

### **Computo delle superfici**

La superficie tassabile è misurata, per i locali, al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il **25%**.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al **50 %**.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

#### **Art. 10**

##### **Tariffe per particolari condizioni di uso**

###### **La tariffa unitaria è ridotta:**

- a) del **30 %** per la sola abitazione principale con unico occupante, titolare di pensione con reddito ai fini **I.R.P.E.F.**, non superiore a **L. 15.000.000 opportunamente documentato ed autocertificato a norma di legge**;
- b) del **50 %** per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) del **30 %** nei confronti dell'utente di nazionalità italiana iscritto all'A.I.R.E., risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale a condizione che l'alloggio di proprietà non sia ceduto, né il locazione, né in comodato.
- d) del **70%** nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Nessuna riduzione ai fabbricati rurali ai sensi del D.L. 20/06/96 n. 323.

Le riduzioni di cui sopra **non** sono cumulabili.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare **entro il 20 gennaio** il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

#### **Art. 11**

##### **Agevolazioni e riduzioni**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accurata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del **10 %**.
- b) Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime, secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del **10 %**.



- c) Per le attività produttive, commerciali e di servizi in essere al 1 gennaio 1997 e che verranno costituite successivamente nelle seguenti vie del centro storico del capoluogo ( Via del Cassero, Vicolo del teatro, Largo della Carbonaia, Piazza Cavallotti, Via Cavour, Via del Porticciolo, Piazzetta della Chiesa, Via Fioravantesca, Via dei Forni, via Codaccio, via San Niccolò, Via della Fratta, Via della Voltarella, Via della Madonna, Via Magliano, Via Peri, Via San Leonardo, Via Talassese, Via Spiaggetta del Castello, Vicolo delle Scalette, Vicolo della Campana, Via Sant'Andrea) e del centro storico della frazione di Montelaterone, la tariffa di categoria sarà ridotta del **90 %**.

Sono **esenti dalla tassa**, oltre ai casi espressamente preisti dalle leggi vigenti:

- a) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, **con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;**
- b) **I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;**

Le **riduzioni** e esenzioni di cui sopra **sono concesse su domanda degli interessati**, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con **decorrenza dall'anno successivo**. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente funzionario responsabile, per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.. Si applicano le disposizioni di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Art. 12**

### **Classificazione dei locali ed aree**

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

#### **CATEGORIA A**

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pesce pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

#### **CATEGORIA B**

- 1) Attività commerciali all'ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

#### **CATEGORIA C**

- 1) Abitazioni private
- 2) Attività ricettivo alberghiere
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

#### **CATEGORIA D**

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

#### **CATEGORIA E**

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.

#### **CATEGORIA F**

- 1) Pubblici esercizi; ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service, e simili; mense, gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **Art. 13 Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel **Comune di Arcidosso** la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. A tal fine, si considera temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base al prezzo, rapportato a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, **maggiorata del 20 %**.

**Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente** al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dell'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso dell'occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

## TITOLO III

### DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-FUNZIONARIO

#### Art. 14 Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, **entro il 20 gennaio** successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso (Allegato A al presente regolamento).

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme e modello di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### Art. 15 Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce **è in facoltà** del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993;

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, **gli agenti di polizia urbana o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile**, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno **cinque giorni** prima della verifica, possono accadere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiede ad altri uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **Art.16** **Lotta all'evasione**

Per assicurare una efficace lotta all'evasione, gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

### **A. Ufficio tributi:**

- Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 14 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita "cartella del contribuente";
- La "cartella del contribuente", dovrà essere conservata in apposito classificatore.
- Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente", le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principale i relativi all'utenza.

### **B. Ufficio tecnico:**

- Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione;

### **C. Ufficio Polizia Urbana e Amministrativa:**

- Dovrà assicurare all'ufficio ogni possibile collaborazione, segnalando ogni e qualsiasi nuova autorizzazione, concessione o licenza, nonché le variazioni alle stesse.

### **D. Ufficio Anagrafe e S.C.:**

- Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa, mediante l'apposito modello A di denuncia originaria o di variazione, debitamente sottoscritto dal contribuente.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

## **Art. 17** **Cessazione**

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'Ufficio Tributi per la cancellazione dal ruolo.

La **cessazione in corso dell'anno**, debitamente accertata, **dà diritto all'abbuono** del tributo a decorrere **dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di cui è stata presentata la cessazione.**

Sono cancellati d'Ufficio dall'Amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

## **Art. 18**

### **Riscossione**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre of razione di semestre.

## **Art. 19**

### **Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro **90** giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro **30** giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, **a pena di decadenza**, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro **90** giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del **7%** semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **Art. 20**

### **Sanzioni**

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

## **Art. 21** **Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate **della TOSCANA**, Sezione staccata di Grosseto.

## **Art. 22** **Funzionario Responsabile**

La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 Disposizioni transitorie (D:L.462 del 06/09/1996)**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione di cui all'art. 70 (D.Lgs. 507) sono presentati per gli anni 1994- 1995-1996 rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 ed il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune.

Le denunce integrative o modificative anche di quelle già prodotto in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presentate entro il 20 gennaio 1997 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997.

Le richieste di riduzione di cui all'art. 66 , commi 3,4,5,e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal Regolamento della tassa, hanno effetto dal 1 gennaio.

Le richieste di riduzione di cui all'art. 10 e 11 del presente Regolamento, sono presentate, per l'anno 1997, **entro il 20 gennaio** e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento stesso, hanno effetto dal **1 gennaio**.

Fino alla entrata in vigore della normativa di riordino della materia, l'art. 62 del D.Lgs. 507/93, viene integrato così come previsto dal D.L. 462 del 6 settembre 1996.

### **Art. 24 Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 25 Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.